

XVI legislatura

Schema di decreto del  
Presidente della Repubblica  
concernente: «Regolamento  
recante modifiche al decreto del  
Presidente della Repubblica 30  
gennaio 2008, n. 43,  
concernente la riorganizzazione  
del Ministero dell'economia e  
delle finanze»  
(Atto del Governo n. 281)

Novembre 2010  
n. 89



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>1</b>
<i>Articolo 1</i> .....	<i>1</i>

## PREMESSA

Lo schema di regolamento in esame apporta numerose modifiche al DPR 30 gennaio 2008, n. 43, recante l'organizzazione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

La RT allegata allo schema premette che il provvedimento trova fondamento nell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009.

L'articolo 2, comma 8-bis, lett. a), del decreto-legge n. 194 del 2009, dispone che le amministrazioni dello Stato, in esito alla riduzione degli assetti amministrativi prevista dall'articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008, provvedano ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale - e delle relative dotazioni organiche - in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

La ricostruzione che segue considera le sole disposizioni prese in esame dalla RT.

### *Articolo 1*

L'organizzazione del Ministero dell'Economia e delle finanze è attualmente disciplinata dal regolamento contenuto nel DPR 30 gennaio 2008, n. 43, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Le norme in esame apportano modifiche alla struttura organizzativa del MEF disciplinata dal D.P.R. n. 43/2008.

In base alla legge finanziaria 2007, e per effetto del D.P.R. n. 43/2008, le dotazioni dirigenziali di primo livello del MEF sono state già ridotte da 68 a 61 (-7), mentre le dotazioni dirigenziali di secondo livello sono state portate da 1.025 a 945 (-80).

Con lo schema in esame, in relazione a tale ristrutturazione si provvede, tra l'altro, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, lett. a), del D.L. n. 194/2009, a ridurre del 10 per cento il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche.

Nel dettaglio, le norme del provvedimento in esame espungono poi dal testo del D.P.R. n. 43/2008 l'indicazione del numero degli uffici dirigenziali di secondo livello attribuiti a ciascuna unità di primo livello, adeguando l'assetto organizzativo del MEF a quanto disposto dall'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 300/1999, nel testo modificato ed integrato dall'art. 41, comma 10, del decreto legge n. 207/2008.

Le norme citate, infatti, prevedono che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero nonché alla definizione dei relativi compiti e alla loro distribuzione tra le strutture di primo livello, si disponga - anche in deroga alla eventuale distribuzione stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero - con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

In relazione agli effetti organizzativi, le norme in esame:

- riducono da 945 a 789 il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca. In tale numero, in particolare, sono ridotte da 17 a 16 le posizioni dirigenziali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e da 36 a 34 le posizioni dirigenziali relative agli Uffici di diretta collaborazione (in particolare, comma 1, lett. a));

- assegnano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale di finanza lo svolgimento della funzione di vigilanza (già attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (in particolare, al comma 1, lett. f), n. 2) e lett. g), n. 1));

- riducono da 5 a 4 i posti di funzione di livello dirigenziale generale previsti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca (comma 1, lett. f), n. 4));

- riducono da 2 a 1 i posti di funzione di livello dirigenziale generale previsti presso il Dipartimento delle finanze, per specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca e con funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (in particolare, il comma 1, lett. l), n. 3));

- recepiscono nel regolamento di organizzazione del MEF quanto disposto dall'art. 2, comma 1-ter, del decreto legge n. 40/2010 in materia di articolazione territoriale del Ministero e prevedono che le ragionerie territoriali dello Stato siano costituite in numero complessivo non inferiore a 63 unità (in particolare, il comma 1, lett. p)e lett. q).<sup>1</sup>

Le norme dispongono infine che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (il comma 5).

---

<sup>1</sup>L'articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge n. 40/2010, in particolare, ha soppresso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e ha disposto che le relative funzioni siano riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. L'art. 20, comma 2, del DPR n. 43/2008, nel testo vigente, prevede che le ragionerie territoriali dello Stato siano costituite nel numero complessivo di 63 unità.

## Tabella Organici dirigenziali

Dirigenti di prima fascia	N. unità
Uffici diretta collaborazione con il Ministro	1
Struttura tecnica permanente presso l'Organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i>	1
Dipartimento del Tesoro	11
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	28
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	7
Dipartimento delle finanze	10
Scuola superiore dell'economia e delle finanze	1
<b>Totale (*)</b>	<b>59</b>
<b>Dirigenti di seconda fascia</b>	<b>789</b>

(\*) Non sono compresi n. 13 posti fuori ruolo istituzionale, di cui 12 presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e presso l'AGEA.

**La RT** riferisce in primo luogo che, come è noto, l'art. 74 del decreto legge 5 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ha imposto un ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato.

Aggiunge poi che l'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha dato, tra l'altro, facoltà ai Ministeri di provvedere, entro il 31 maggio 2009, alla riduzione delle dotazioni organiche con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nelle more dell'adozione da parte dei medesimi Ministeri degli atti applicati degli assetti organizzativi di cui al citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008..

La RT precisa poi che, successivamente, l'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha imposto un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore ai 10%.

La medesima disposizione ha, inoltre, imposto la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigente in misura non inferiore al 10 per cento della spesa.

In esecuzione della predette disposizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ha già ridotto le proprie dotazioni, organiche del personale dirigenziale, anche di livello generale, e non dirigenziale.

La prima riduzione è stata effettuata:

1) con il d.P.C.M. 28 novembre 2008, avente ad oggetto la rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale;

2) con il d.P.C.M. 28 novembre 2008, avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale;

3) con il d.P.C.M. 2 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, reg. n. 5, fg. n. 240, avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

La seconda riduzione (concernente il taglio del 10% degli uffici dirigenziali non generali e delle relative dotazioni organiche, nonché il 10% del personale appartenente alle aree) è invece in fase di attuazione.

La RT precisa poi che al fine di completare il riassetto previsto dalla normativa primaria, occorre adeguare il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43) con l'emanazione di un nuovo d.P.R. di modifica.

La relazione si riferisce, pertanto, ai nuovi interventi indicando solamente i relativi effetti finanziari, restando per il resto valida la relazione tecnica relativa al d.P.R. n. 43/2008.

Per i profili di impatto, riferisce in primo luogo che occorre identificare i 6 posti di funzione di livello dirigenziale generale oggetto di soppressione ai sensi dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, in corrispondenza alla riduzione già operata dal citato d.P.C.M. 28 novembre 2008, relativo alla rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale.

A tale fine, precisa la RT, si è reputato possibile procedere alla soppressione dei quattro posti di funzione dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché di due posti di consulenza, studio e ricerca (di cui uno presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed uno presso il dipartimento delle finanze).

Dal confronto tra la tabella allegata al provvedimento (che sostituisce quella allegata al d.P.R. n. 43/2008) ed il d.P.C.M. 28 novembre 2008 emergono, in dettaglio, le posizioni soppresse.

Tali interventi, prosegue la RT, avranno effetti finanziari alla scadenza degli incarichi dirigenziali attualmente in essere con riferimento a tali posizioni, tenendo conto delle cessazioni dal servizio nella dirigenza di prima fascia.

Precisa poi che considerato che il costo medio annuo lordo unitario di un dirigente incaricato di funzioni di livello generale ammonta a circa 250.000 euro, e che uno dei dirigenti è stato collocato in posizione di esonero volontario dal servizio ai sensi dell'art. 72, comma 1 e ss. del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, la riduzione effettuata permette di conseguire un risparmio di spesa, che, considerato anche il tasso di cessazione dei dirigenti di prima fascia, può essere

quantificato in euro 225.000 mila per il 2010, euro 704.100 per il 2011 e in euro 1.287.500 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 ed euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2016.

La RT specifica inoltre che va anche tenuto presente che, nell'ambito del procedimento attuativo del citato D.P.R. n. 43 del 2008 (cfr. art. L comma 2, del D.P.R.), è stato emanato il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, di individuazione e definizione dei compiti e distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale decreto, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1.988, n. 400, nel procedere alla prescritta individuazione dei compiti degli, uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca, ha identificato un numero di posti di funzione dirigenziali non generali pari a 875, cioè un numero di posti (ovviamente inferiore all'organico delineato dal D.P.R. n. 43 del 2008, ma conforme al numero stabilito con il citato D.P.C.M. 28 novembre 2008, concernente appunto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale.

Il numero di tali posizioni dirigenziali, prosegue la RT, è stato ulteriormente ridotto del 10 per cento con il D.P.C.M. in fase di emanazione; tale riduzione è stata calcolata sulla base del numero di posizioni dirigenziali di II fascia derivanti dal primo taglio conseguente al decreto-legge n. 112 del 2008 (pari a 875) al netto delle 19 posizioni relative alle segreterie delle Commissioni Tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, non soggette al taglio ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*quinquies*, del medesimo decreto-legge 194 del 2009 che impone la riduzione.

Di conseguenza, il numero complessivo risultante dall'operazione di taglio di cui al citato articolo 2 comma 8-*bis* è pari n 789 unità come indicato nelle seguente tabella:

**Tabella Organici dirigenziali non generali**

Organico vigente	Nuovo organico	Posizioni da tagliare	Personale in servizio	Comandati e fuori ruolo
875	789	86	600	25

La dotazione organica del personale dirigente non generale è riferita dalla RT non solo alle strutture di secondo livello facenti capo al MEF, ma anche alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alle segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e agli uffici di diretta collaborazione.

L'emanazione del citato D.M. del 28 gennaio 2009 è in linea con l'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", che attribuisce, appunto, a decreti del Ministro da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di umanizzazione del singolo Ministero.

Infine, la RT precisa che anche, a tale riguardo, occorre modificare il D.P.R. n. 43 del 2008, in quanto, per un verso, il numero dei posti di dirigente di seconda fascia ivi indicato è stato ridotto sia ai sensi del citato D.P.C.M. 28 novembre 2008 che del successivo D.P.C.M. in fase di emanazione; per altro verso, la distribuzione dei posti di seconda fascia tra le strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero è ormai stabilita con il citato D.M. 28 gennaio 2009 ed è rimessa allo strumento del D.M., per cui non appare opportuno che il regolamento assegni alle singole direzioni generali contingenti di uffici dirigenziali che potrebbero essere comunque modificati con successivi decreti ministeriali.

Quanto ai risparmi di spesa, infine, fa presente che gli stessi sono da considerarsi meramente teorici, tenuto conto dell'elevato numero di vacanze esistenti nelle posizioni dirigenziali non generali e in considerazione del regime limitativo delle assunzioni.

La RT conclude riferendo che sono state apportate al D.P.R. n. 43 del 2008 anche delle modifiche formali per tenere conto di sopravvenute modifiche della normativa primaria (ad esempio, soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica) e marginali modifiche degli assetti organizzativi (tra i quali segnala il passaggio - nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - delle competenze sulla sicurezza del lavoro dagli uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento alla Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti).

Quindi, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in merito all'articolazione territoriale del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, è stato garantito, in attesa dell'emanazione degli appositi provvedimenti di attuazione, il coordinamento formale tra la normativa sopravvenuta (art. 2, comma 1 ter del citato decreto legge n. 40/2010, recante la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze) e le precedenti disposizioni regolamentari (Capo IV del D.P.R. 43/2008). Conseguentemente - termina la

RT - anche le disposizioni relative alle Ragionerie territoriali dello Stato sono state riviste specificando che esse sono istituite nel numero minimo di 63.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre premettere che i saldi tendenziali a legislazione vigente già scontano, in relazione all'art. 74 del decreto legge n. 112 del 2008 - laddove si stabilivano riduzioni del 10 per cento delle dotazioni organiche - economie di spesa, riferite, però, dalla RT allegata al medesimo decreto legge, alla sola riduzione dei posti di dirigente di prima fascia, pari a 12 milioni di euro per il 2009, a 24 milioni di euro per il 2010 e a 30 milioni di euro per il 2011, valori che si dimezzano in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Per quanto riguarda invece le riduzioni di cui al presente schema di D.P.R., va rammentato che l'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge n. 194/2009 non associava effetti di risparmio espliciti.

Pertanto, dal punto di vista metodologico, sarebbe opportuno acquisire dal Governo un quadro complessivo delle riduzioni organiche già disposte in forza della prima riduzione, allo scopo di trarne conclusioni in ordine agli effetti già realizzati, rispetto a quelli a suo tempo contabilizzati, in relazione all'articolo 74 del decreto legge 112/2008.

In tal modo, sarebbe altresì possibile trarre puntuali indicazioni anche in merito agli effetti di risparmi "aggiuntivi", conseguibili per effetto delle riduzioni di organico ora in esame, posto peraltro che, come riferito espressamente dalla RT, questi si presentano al momento solo "teorici".

Sul punto, venendo poi allo specifico della riduzione dei posti di livello dirigenziale generale stabilita con lo schema in esame, posto che essi sono stati complessivamente rideterminati, nella tabella allegata allo schema di regolamento, in n. 59 unità, occorre tener conto che il medesimo organico era stato fissato dal D.P.R. 43/2008 in n. 61 unità, mentre il D.P.C.M. 28 novembre 2008 - del quale il provvedimento in esame dovrebbe ribadire il contenuto normativo - individuava una dotazione originaria di n. 65 unità che, per effetto della disposta riduzione verrebbe dimensionata a 59 unità, con una soppressione di 6 posti complessivi.

In proposito, per i profili di copertura, pur premesso che non vi sono risparmi espressamente già scontati a l.v., va considerato però che le norme regolamentari in esame sopprimono n. 2 posti di consulenza, studio e ricerca rispettivamente allocati presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 1, lett. f), n. 4)) e presso il Dipartimento delle finanze (comma 1, lett. l), n. 3)), e che gli ulteriori n. 4 posti dirigenziali generali dovrebbero essere decurtati da quelli previsti ai sensi dall'articolo 1, comma 359, della legge 244/2007, per la cui attivazione i tendenziali a l.v. vigente scontano maggiori oneri pari a 800.000 euro per il triennio 2008/2010 in

termini di competenza finanziaria, che si dimezzano su fabbisogno e indebitamento netto.

E' chiaro, in proposito, come del resto riconosciuto anche dalla RT, che l'ammontare dei risparmi effettivamente conseguibili dovrebbe in ogni caso essere calibrati sulle sole posizioni dirigenziali che risultino effettivamente oggi occupate e sulla prevedibile riduzione delle medesime. Ciò, dal momento che tali riduzioni produrranno effetti finanziari solo alla scadenza degli incarichi dirigenziali che sono soppressi - e che, allo stato, sono in essere -, ovvero con la cessazione dal servizio dei relativi dirigenti di I fascia del MEF.<sup>2</sup>

Sul punto, considerati anche gli effetti finanziari, in termini di risparmi, ascritti *prima facie* alla riduzione dei posti di dirigente di prima fascia di tutti i Ministeri di cui all'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, e di quelli in conto maggiori oneri, già associati all'articolo 1, comma 359, della legge finanziaria 2008, con specifico riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, e tenuto conto che la RT del provvedimento in esame quantifica, puntualmente, in ragione annua - pur considerandoli "teorici" -, i risparmi attesi in funzione della soppressione delle suddette n. 6 unità, appare anzitutto opportuno che il Governo confermi la congruità dei risparmi stimati nel loro complesso e la loro addizionalità rispetto a quelli già attuati.

Inoltre, sempre per i profili di copertura, circa la modifica dell'articolazione territoriale del Ministero, si osserva che il testo prevede che le Ragionerie territoriali dello Stato possono essere costituite in numero complessivo "non inferiore" a n. 63 unità (al comma 1, lett. q)).

In proposito, deve però osservarsi che la normativa vigente (D.P.R. 43/2008) prevede che il medesimo valore numerico delle Ragionerie territoriali sia configurato, invece, come numero determinato: conseguendone che, con il testo proposto, si potrebbe realizzare, sia pure in via ipotetica, un incremento delle strutture rispetto a quelle previste a l.v..

Pertanto, richiamando l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità, anche al fine di dare conferma alla generale previsione di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo in esame, sarebbe opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di valutazione necessari a comprovare l'assenza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato connessi alle dotazioni infrastrutturali, allorché ciò si dovesse rendere necessario per l'approntamento di nuove sedi territoriali.

---

<sup>2</sup> A tale riguardo, la RT precisa che, considerato il costo medio annuo lordo unitario di un dirigente generale ammonta a circa 250.000 euro e che uno dei dirigenti è stato collocato in posizione di esonero volontario da servizio, la riduzione effettuata permette di conseguire un risparmio di spesa. Tale risparmio, considerato anche il tasso di cessazione dei dirigenti di prima fascia, può essere quantificato in euro 225.000 per il 2010, in euro 704.100 per il 2011, in euro 1.287.500 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e in euro 1.500.000 a decorrere dal 2016.

In relazione ai profili di quantificazione, posto che i dati riportati dalla RT in relazione al costo medio annuo lordo delle posizioni dirigenziali generali appaiono corretti rispetto ai valori vigenti, richiamando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, quarto periodo della legge di contabilità, andrebbe richiesta la specificazione delle singole componenti retributive con la distinzione tra quelle fisse e continuative da quelle accessorie e di risultato.

In proposito, tuttavia, si segnala ad ogni modo che la quantificazione degli effetti di spesa associati a suo tempo alla previsione dei nuovi n. 4 incarichi dirigenziali di cui all'articolo 1, comma 359, della legge finanziaria 2008, che ora vengono soppressi, era calibrata sulla valutazione di un onere medio annuo pari a 200.000 euro per incarico, anziché dei 250.000 indicati dalla RT.

Inoltre, con riferimento invece ai profili di computo del nuovo volume organico del personale dirigenziale non generale indicato nella tabella allegata allo schema in n. 789 unità, si evidenzia che questo valore non sembra corrispondere in modo puntuale a quello che si otterrebbe (787,5) riducendo del 10% il volume organico originario di 875 unità, essendo lievemente sovradimensionato rispetto alla misura stabilita dalla norma di legge.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>